



**STUDIO PIZZANO**

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

[www.studiopizzano.it](http://www.studiopizzano.it)

## **LA CASSAZIONE FA CHIAREZZA SULLA TUTELA DELL'ACQUIRENTE NELLA CESSIONE DI QUOTE SOCIETARIE**

*Publicato il 22 Luglio 2024 di Sabatino Pizzano*



Nel complesso panorama delle transazioni societarie, la recente ordinanza n. 19833/2024 della Corte di Cassazione depositata il 18 luglio 2024 getta nuova luce sulle dinamiche della cessione di quote in società di capitali. Il caso esaminato dalla Suprema Corte offre spunti di riflessione cruciali per comprendere i diritti e le tutele spettanti all'acquirente di partecipazioni societarie, bilanciando le aspettative economiche con la realtà giuridica sottostante.

Questo articolo si propone di analizzare in dettaglio le implicazioni della sentenza, offrendo una guida pratica sia per gli operatori del settore che per i non addetti ai lavori interessati a comprendere le sfumature di queste operazioni finanziarie.

## **Il caso in esame: un preliminare di cessione controverso**

La vicenda giudiziaria prende le mosse da un contratto preliminare per l'acquisto del 51% delle quote di una società proprietaria di una palestra. L'acquirente, dopo aver versato una caparra confirmatoria di 100.000 euro, ha cercato di recedere dal contratto, richiedendo la restituzione del doppio della somma versata. Il motivo addotto era la scoperta di vincoli di destinazione sull'immobile della palestra, non dichiarati durante le trattative, che ne riducevano significativamente il valore.

Questo scenario è tutt'altro che infrequente nel mondo degli affari. Immaginiamo, ad esempio, un imprenditore che decide di investire in una catena di palestre. Durante le trattative, gli viene presentato un quadro roseo della situazione patrimoniale, ma dopo la firma del preliminare scopre che l'immobile principale è soggetto a vincoli urbanistici derivanti da finanziamenti agevolati regionali, che ne limitano l'utilizzo e, di conseguenza, il valore commerciale per circa il 25%.

## **Il percorso giudiziario: dal Tribunale alla Cassazione**

Il cammino processuale di questa controversia è stato lungo e articolato. Inizialmente, il Tribunale di Cagliari ha respinto la domanda dell'acquirente. Successivamente, la Corte d'Appello ha parzialmente riformato la sentenza, dichiarando la risoluzione del preliminare per grave inadempimento dei venditori e condannandoli alla restituzione della caparra, ma non al suo raddoppio.

La questione è infine approdata in Cassazione, dove si è discusso non solo della legittimità della richiesta di restituzione del doppio della caparra, ma anche della natura stessa della cessione di quote societarie e delle tutele applicabili.

## **La natura giuridica della cessione di quote: un bene sui generis**

La Corte di Cassazione ha colto l'occasione per ribadire un principio fondamentale: la cessione di azioni o quote di una società di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo indirettamente la quota parte del patrimonio sociale che essa rappresenta.

Questo concetto, apparentemente astratto, ha implicazioni pratiche notevoli. La Corte sottolinea che l'acquisto di una partecipazione societaria non si limita all'acquisizione di un valore patrimoniale, ma conferisce uno status che comprende diritti amministrativi e patrimoniali più ampi. In pratica, chi acquista quote societarie non sta comprando direttamente i beni della società, ma un insieme di diritti e doveri che vanno oltre il mero valore economico dei beni sociali.

## **Le garanzie contrattuali: uno scudo per l'acquirente**

Un aspetto cruciale emerso dalla sentenza riguarda le garanzie contrattuali. La Corte ha sottolineato che eventuali carenze o vizi relativi ai beni del patrimonio sociale possono giustificare la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo solo se il venditore ha fornito specifiche garanzie al riguardo.

Questo principio mette in luce l'importanza di una due diligence approfondita e di clausole contrattuali ben formulate. Nel caso specifico, i venditori non avevano informato l'acquirente dei vincoli di destinazione d'uso derivanti da normative regionali e finanziamenti agevolati di cui la società aveva beneficiato. Questo comportamento è stato giudicato come grave inadempimento, portando alla risoluzione del contratto preliminare.

## **Lo status di socio: più che una mera aspettativa economica**

La Cassazione ha enfatizzato che l'acquisto di una partecipazione societaria conferisce uno status che va oltre la semplice aspettativa di redditività. Il socio acquisisce diritti amministrativi che gli permettono di partecipare attivamente alla vita societaria, influenzando le decisioni e la gestione dell'impresa.

Questo aspetto è particolarmente rilevante nelle società di piccole e medie dimensioni, dove anche una partecipazione minoritaria può garantire un ruolo significativo nella governance aziendale. Pensiamo, ad esempio, a un socio che, pur detenendo solo il 20% di una S.r.l., ottiene il diritto di nomina di un consigliere di amministrazione.

## **La buona fede nelle trattative: un principio cardine**

La sentenza ha anche richiamato l'importanza del principio di buona fede nelle trattative contrattuali. Nel caso specifico, i venditori non avevano informato l'acquirente dei vincoli di destinazione d'uso derivanti da normative regionali e finanziamenti agevolati di cui la società aveva beneficiato.

Questo comportamento è stato giudicato come grave inadempimento, portando alla risoluzione del contratto preliminare. La lezione da trarre è chiara: la trasparenza nelle trattative non è solo un obbligo morale, ma un preciso dovere giuridico con conseguenze tangibili.

## **Conclusioni**

L'ordinanza della Cassazione offre un quadro articolato e complesso della cessione di quote societarie, bilanciando le esigenze di tutela dell'acquirente con la natura peculiare di questo tipo di transazione. Emerge chiaramente l'importanza di una negoziazione accurata, supportata da adeguate verifiche e garanzie contrattuali.

[www.studiopizzano.it](http://www.studiopizzano.it)

© RIPRODUZIONE RISERVATA